

- al 1° gennaio 1998, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 17 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;
- al 1° gennaio 2002, i prodotti che nel 1990 hanno costituito non meno del 18 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA;
- al 1° gennaio 2005 i rimanenti prodotti.

Prima di ogni fase di integrazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'osservanza da parte dei paesi terzi dei loro impegni in base alle norme e discipline del GATT di cui all'articolo 7 dell'ATA.»;

- c) il paragrafo 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.»;

- d) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure di salvaguardia

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

- a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

- b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

- c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

4. a) Qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili non soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca avvenissero in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione comunitaria di prodotti analoghi o in diretta concorrenza, tali importazioni possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi con detti paesi.

- b) In tali casi si applicano parimenti le disposizioni del paragrafo 3, salvo che per il limite provvisorio di cui al paragrafo 3, lettera b), il quale è fissato ad almeno il 25 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima o, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

5. a) Per quanto riguarda i prodotti non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V e originari di paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, si possono adottare misure di salvaguardia qualora sia dimostrato che un particolare prodotto è importato nella Comunità in quantità così aumentate da causare grave danno o rappresentare un'effettiva minaccia per la produzione interna di prodotti analoghi e/o in diretta concorrenza. Il grave danno o l'effettiva minaccia devono essere dimostrabilmente provocati dai suddetti aumenti dei quantitativi delle importazioni totali di quel prodotto e non da altri fattori quali